

e a cura di chi
tre nella seconda
struzione sia avven

ricostruzione non
ab imis dell'im
parte delle struttu
ere necessarie a
ripararsi ad una

o l'argomento, l
ion semplice dann
lisintegrata nei su
da ciò deriva l'im
mento della cosa
si di riparazione
ricostruzione. Ora
esi che si versasse
all'art. 2 della legge
esi, — che per l'a
esserà riesaminata
coglimento.

io 5 fu così grave
i da essere totalm
o occupavano.
on soltanto i mun
, i tetti, gli infissi
parte delle stesse
sattamente riconob
bile, e difatti per
ntratti di locazio
risolsero ope legi
locata.

iparono un corpus
uzione. Questo cor
itata legge, è sott
degli appellanti, d
eseguite, e di sost
nenti che importa
nti la metà dell'im
del Tribunale, il
opra segnalata, de
r inabilità, dall'
ga che la gravità
va non soltanto
anche dal tenore
resa Vaghi che
ni esibite in

Tribunale riten
struzione di im
per oltre la ma

it., 1952, 218-
81; Trib. Firen
; Cass. 25 luglio
agosto 1951, n.

denti conformi
ssina 6 dicembre
agosto 1950, in
lamentale in mat
1, 174; id. 3
26 gennaio 19

do Visco, Case
11 segg.

andosi di ricostruzione, è frustranea ogni indagine
ente ad accertare a cura di chi sia stata effettuata la
struzione. — *Omissis.*

Giornale di Taranto — 19 febbraio 1954 - RIDOLA
Presidente ed Estensore - Tovt ric. (avv. Dragone).

Cittadinanza - Apolidia - Rilevanza giuridica - Ac-
certamento - Interesse.

Cittadinanza - Apolidia - Accertamento - Compe-
tenza - Rito.

Cittadinanza - Apolidia - Prova indiziaria e pre-
sumtiva - Ammissibilità.

*L'apolidia è considerata, dall'ordinamento giuridico ita-
liano, quale presupposto dell'applicazione di determinate
norme giuridiche e, quindi, del conferimento al soggetto
di una determinata capacità giuridica. Pertanto l'apolide
ha interesse ed è legittimato a provocare, in via princi-
pale, l'accertamento ed il riconoscimento formale di tale
status (1).*

*Competente ad emettere la relativa declaratoria è il tri-
bunale del luogo di residenza dell'apolide, nelle forme
e nei procedimenti in camera di consiglio (2).*

*Lo stato di apolide può accertarsi con qualsiasi mezzo
e prova a disposizione e, pertanto, anche in base a in-
ferenze e presunzioni, specialmente quando il soggetto si tro-
va anche in dipendenza di contingenti situazioni storico-
sociali, nella impossibilità di fornire rigorose prove do-
cumentali, positive o negative, del proprio status civi-
le (3).*

(1-3) Sull'accertamento dello stato di apolide (*)

Il numero rilevante di persone che hanno abbandonato,
soprattutto per motivi politici, il territorio della loro pa-
tria e si sono rifugiati presso di noi ha posto in primo
piano il problema dell'accertamento dell'apolidia.

La rilevanza pratica della questione risulta evidente
quando si pensi alle norme che nel nostro ordinamento si
applicano all'apolide creando per lui una condizione che,
in pratica, non raggiunge le vette supposte dall'annota-
zione (4), tuttavia è sostanzialmente diversa da quella
delle persone legate ad uno Stato straniero dal vincolo
della cittadinanza.

La assoluta mancanza di norme legislative in materia,
l'antica, eterna fucina del diritto nuovo, ha escogitato il
modo di fare dichiarare l'apolidia con decreto del tri-
bunale in sede di « giurisdizione volontaria » alla quale
inoltre si è talora aggiunto l'ordine (d'altronde in-
esecutibile) di annotare il provvedimento sui registri ana-
grafici (5).

Il scopo di queste brevi note è di rintracciare il filo lo-
gico che deve avere guidato a tale soluzione, nella spe-
ranza che l'accenno che necessariamente ne deriverà ai
problemi connessi con la nostra questione valga a

per uno specifico, seppure sommario esame del nostro pro-
blema. MONTESANO, Su un provvedimento « innominato » di
giurisdizione, in *Riv. dir. internaz.*, 1954, p. 109 e segg.;
RIDOLA, Apolidia e accertamento giudiziario della medesima,
ibid., 1954, I, 2, 573.

Il problema dell'apolidia in generale cfr. MARINONI, *Della
condizione giuridica degli apolidi secondo il diritto italiano*, Atti
Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1913-14, ripro-
dotto in *Scritti vari*, Città di Castello, 1938, p. 191 e segg. (Si
vedano anche due note dello stesso autore, relative ad aspetti
particolari della condizione dell'apolide); GARGAS, *Die Staatenlo-
sigkeit der Apoliden*, in *Recueil des Cours Académiques de droit international*,
1935, II, p. 287 e segg.; VENTURINI A., *L'apolidia*, in
Riv. dir. internaz., 1940, p. 379 e segg.

Non possono evidentemente essere accolte alcune delle af-

Diritto — È incontestabile l'interesse del Tovt ad ot-
tenere la dichiarazione da lui invocata. Invero sia che si
consideri lo status dell'apolide come caratterizzato da una
posizione di estraneità rispetto alla comunità nazionale
(App. Milano, 12 luglio 1951, ordinanza su ricorso Tas-
ser, in *Foro pad.*, 1951, I, 1095), sia che si preferisca
invece considerare quale mero attributo della personalità
umana, indipendentemente dalla appartenenza del sogget-
to ad una società politicamente organizzata, il godimento
di quei diritti che all'apolide sono riconosciuti dalla co-
munità che lo ospita (App. Milano 18 gennaio 1952,
Nannetti e Benbassa ric., in *Foro pad.*, 1952, I, 321),
certo è che, nell'ordinamento giuridico interno, che solo,
ovviamente, può regolare la condizione dell'apolide, que-
sta si attegga quale presupposto di applicazione di de-
terminata norme giuridiche o, se si vuole, quale presup-
posto del conferimento al soggetto di una, sia pur limi-
tata, capacità giuridica.

Sotto questo profilo, la positiva e molteplice rilevanza
dell'apolidia nel nostro ordinamento giuridico può essere
dimostrata attraverso un fugace richiamo di alcune nor-
me vigenti che, esplicitamente o implicitamente, ricolle-
gano a tale status determinati effetti giuridici:

a) A norma dell'art. 14 della legge sulla cittadinanza
italiana 13 giugno 1912 n. 555, l'apolide residente in
Italia è soggetto alla legge italiana, oltre che quanto agli
obblighi del servizio militare, anche per quanto si ri-
ferisce all'esercizio dei diritti civili. Per quanto riguarda
gli stranieri, invece, il godimento dei diritti civili attri-
buiti al cittadino è condizionato al fatto che lo Stato di
appartenenza faccia ai cittadini italiani un trattamento
egualmente liberale (art. 16 disp. prel. cod. civ.): con-

richiamare su di essa l'interesse degli studiosi e possa in-
vogliare ad un approfondito esame.

Il punto da cui conviene prendere le mosse è che il
concetto di apolidia, nella sua accezione più rigorosa,
dovrebbe risultare da un'indagine negativa condotta in
base all'ordinamento giuridico di ogni singolo Stato. L'a-
polidia verrebbe così ad essere il risultato di una serie
di qualificazioni negative che, per definizione, dovrebbero
riferirsi a tutti gli ordinamenti statuali. Questo carattere
necessariamente totalitario farebbe assumere alla qualifica-
zione un aspetto particolare, in quanto essa verrebbe ad
avere valore assoluto, rilevante per tutti gli ordinamenti
statuali.

Sembra però che un concetto così rigoroso non pos-
sa essere utile nel mondo pratico del diritto. Per convin-
cersene basta pensare alla *probatio diabolica* che si ren-
derebbe necessaria a questo scopo ed all'impossibilità pra-
tica di raggiungerla.

Di qui la necessità di ricorrere ad un concetto di apo-
lide che possa servire alle finalità di un ordinamento po-
sitivo, nel quale il minore rigore logico sia compensato
dalla accessibilità delle prove e dalla conseguente possi-
bilità di assicurare — con lo stabile riconoscimento dello
status delle persone — la sicurezza del commercio giu-

fermazioni che in essa si rinvenivano circa la condizione dell'a-
polide.

Così per es. è da respingere l'affermazione che l'apolide non
possa essere espulso, giacché è punto non controverso nella dot-
trina e nella prassi che il c.d. diritto di incolato appartiene sol-
tanto al cittadino. Del pari è da respingere l'affermazione che
l'apolide possa godere dei diritti (come quello dell'iscrizione ad
un albo professionale) che la legge riserva « ai cittadini di uno
Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato sulla base
della reciprocità un accordo speciale ».

(*) Si veda in questo senso il decreto del Tribunale di Varese
del 4 aprile 1950 (in *Riv. dir. internaz.*, 1954, p. 108 e seg.) ove
si legge l'ordine che il provvedimento sia annotato sulla scheda
anagrafica, dimenticando che il modello B allegato al Regola-
mento anagrafico, approvato con r. d. 2 dicembre 1929, n. 2132,
ignora i dati relativi alla nazionalità.

dizione, questa, che non può ovviamente applicarsi agli apolidi, che, appunto perchè tali, non appartengono ad alcuno Stato. Ne consegue che, sotto questo profilo, la condizione dell'apolide può risultare più favorevole di quella dello straniero, potendo, ad esempio, essere decisiva, ai fini della proponibilità di un'azione davanti al giudice italiano, la circostanza che l'attore sia apolide piuttosto che cittadino di uno Stato straniero rispetto al quale non operi la suddetta condizione di reciprocità.

b) A norma dell'art. 4 cod. pen., l'apolide residente nella Repubblica è, agli effetti della legge penale, equiparato al cittadino italiano: tale norma, se da un lato comporta l'estensione agli apolidi residenti dell'applicabilità di alcune norme che riflettono il solo cittadino italiano e specialmente di quelle che prevedono la punibilità di reati commessi all'estero (art. 9 cod. pen.), d'altro canto fa sì che l'apolide rifugiatosi in Italia possa giovare di disposizioni eventualmente favorevoli della nostra legge, quale quella dell'art. 13, comma 4°, cod. pen., che esclude, di regola, l'estradiabilità del cittadino (v. Cass., Sez. III pen., 18 febbraio 1952, Frydman ric., in *Vor. pad.*, 1952, I, 523).

c) In materia di cittadinanza, l'accertata apolidia del capofamiglia può assicurare, anche ai fini del godimento dei diritti politici, la conservazione, il riacquisto o l'acquisto della cittadinanza italiana a favore della moglie dell'apolide, cittadina italiana prima del matrimonio (art. 10 legge sulla cittadinanza), e del figlio dell'apolide e di madre cittadina italiana (art. 1 legge citata) (v. App. Napoli 3 giugno 1949, Tancredi ric., in *Giur. it.*, 1950, I, 2, 15; Trib. Viterbo 24 gennaio 1950, Poliakine - Comune di Viterbo, in *Giur. it.*, 1951, I, 2, 44; App. An-

ridico.

La ricerca del concetto di apolide dovrebbe pertanto, ai nostri fini, essere condotta in base ai principi generali dell'ordinamento italiano e delle sue caratteristiche, il che imporrebbe un'esegesi analitica del diritto positivo, che non possiamo in questa sede nemmeno lontanamente tentare. Crediamo tuttavia che non si vada troppo lontani dal vero affermando che, ai fini del nostro ordinamento, può — tra gli altri — essere considerato apolide chi abbia perso la propria cittadinanza di origine e non ne abbia, per fatto proprio, acquistate altre.

La prova del primo presupposto è di solito agevolmente raggiungibile, quando si tratta di persone alle quali, per espressa disposizione di legge, è stata tolta la cittadinanza di origine. La seconda prova presenta le difficoltà proprie di tutte le dimostrazioni di carattere negativo; ma, in pratica, si supplisce ad essa con l'esibizione di un atto di notorietà.

Non v'è dubbio che, così operando, si viene a coniare un concetto di apolide alquanto relativo e tale comunque da valere soltanto per l'ordinamento giuridico in cui avviene il relativo riconoscimento.

È questo un punto della massima importanza che meriterebbe ampia considerazione sotto più di un aspetto. Qui ci limiteremo a mettere in rilievo come, battendo una strada, si possa andare incontro al pericolo di giungere a diluizioni estreme del concetto di apolide e a dichiarare tale chi è invece soltanto un cittadino straniero che è riparato all'estero per ragioni politiche (*).

Ma, se questi eccessi devono essere riprovati, non sembra nemmeno da approvarsi l'atteggiamento di chi nega

(*) Tipico a questo proposito l'atteggiamento della Corte d'Appello di Ancona, quale risulta dalla sentenza 13 giugno 1950 (*Ann. dir. internaz.*, 1951, p. 230 e seg.), ove si legge: «Ritenuto pacifico in linea di fatto che L. T. marito della ricorrente, si era trovato tra le truppe polacche operanti in Italia, la Corte osserva che è fondamentale per decidere la specie in esame la particolare situazione patologica in cui vennero a dibattersi le truppe polacche operanti in Italia, quando, dopo avere combattuto per liberare la loro Patria dal giogo tedesco, si

conca 13 giugno 1950, Clementoni ric., in *Mon.*, 1950, 246).

d) Va ritenuto che l'apolide, in quanto non può considerarsi «straniero», goda del c.d. diritto di «ricetto»: egli ha, cioè, al pari del cittadino, il diritto di non essere espulso dal territorio della Repubblica in via amministrativa o per provvedimento di pubblica sicurezza. I diritti dal quale, invece, non sono protetti gli stranieri (artt. 150 - 152 t. u. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773).

e) Anche quanto all'esercizio delle professioni in Italia la condizione dell'apolide può risultare più favorevole di quella dello straniero. L'art. 9 del d. l. 11 settembre 1946 n. 233, che disciplina l'esercizio delle professioni sanitarie (sono queste, infatti, che interessano il caso del Tovt, che è medico-chirurgo), dopo aver accettato la cittadinanza italiana fra i requisiti per l'iscrizione nell'albo professionale, aggiunge, nell'ultimo comma, che «possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri, che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocità, un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purché dimostrino di essere di buona condotta e di averne il godimento dei diritti civili». Ora, analogamente a quanto si è detto innanzi a proposito dell'art. 16 disp. prel. civ. in relazione all'art. 14 della legge sulla cittadinanza, la condizione di reciprocità prevista dall'art. 9 è applicabile all'apolide: onde è da ritenere che quest'ultimo è ammesso al godimento di diritti civili giusta il comma 1° dell'art. 14, sol che dimostri di essere di buona condotta.

che l'autorità giudiziaria possa essere investita in via principale del problema della dichiarazione di apolidia, ammette soltanto che si giunga in materia ad una pronuncia incidentale. Per convincersi dell'assurdità di una posizione basti pensare che, così ragionando, sarebbe possibile, al di fuori della lite, conoscere se una persona o meno tenuta agli obblighi di leva, se il suo stato personale possa essere retto dalla legge del luogo di nascita o da un altro, e via dicendo.

Molte di queste considerazioni si debbono essere dette — magari solo in via intuitiva — a chi è stato chiamato a risolvere il problema. E deve essersi anche posta la considerazione che la dichiarazione di apolidia ha tutto il carattere di un atto amministrativo la cui emanazione presuppone non facili indagini giuridiche.

Giunti a questo punto, deve essere intervenuta la considerazione che nel nostro ordinamento gli accertamenti amministrativi relativi a stati personali che richiedono indagini di carattere giuridico sono rimessi all'autorità giudiziaria, che vi provvede col rito camerale.

Il titolo II del libro IX del c. p. c. è interamente dedicato alla materia.

Non v'è dubbio che a questi ragionamenti si possa muovere obiezioni anche serie.

Il problema però sta nel vedere se, ponendosi sul terreno «economico» — per dirla col Croce — del diritto, le soluzioni opposte non meritino anch'esse obiezioni magari più gravi.

prof. GIUSEPPE BISCOTTINI
Titolare di diritto internazionale
nell'Università di Siena

accorsero che in Polonia si era costituito un governo di ispirazione comunista, protetto dalla Russia. Esse allora, temute da accesso anticomunismo, non potendo combattere, avrebbero voluto contro il nuovo regime, non riconoscendolo, una nuova forma di governo e si rifiutarono nella loro quasi totalità di ritornare in Patria. In questo momento questi polacchi spezzando il loro rapporto di sudditanza con lo Stato polacco che non rispondeva più alle loro idealità, perdettero la cittadinanza polacca, divennero apolidi».

essa incondizionatamente ottenere la iscrizione nell'albo professionale.

Infine, nel quadro dei numerosi accordi internazionali stipulati dal 1944 in poi per la protezione dei rifugiati, l'Accordo di Londra del 15 ottobre 1946, cui l'Italia aderì il 1° ottobre 1947 e cui fu data esecuzione col R. D. n. 18 marzo 1948 n. 604, impegna gli Stati aderenti a rilasciare ai rifugiati residenti nel territorio di ciascuno dei detti Stati un documento di viaggio (« titre de voyage ») che, pur senza incidere sullo status di cittadinanza del titolare (art. 17) e senza attribuire al medesimo alcun diritto alla protezione diplomatica e consolare dello Stato che lo rilascia (art. 18), assicura al titolare il diritto di spostarsi dal territorio di uno a quello di altro degli Stati contraenti (art. 15). Ma il rilascio di tale documento è subordinato, giusta l'art. 1 dell'Accordo, alla condizione che si tratti di rifugiati apolidi (« apatrides ») o che, di fatto, non godano della protezione di alcun governo.

Se, dunque, per le considerazioni innanzi esposte, l'apolidia costituisce, nel nostro ordinamento giuridico, il presupposto del conferimento alla persona di una determinata capacità giuridica, non può dubitarsi che il soggetto abbia interesse e sia legittimato a provocare, in via principale, l'accertamento di tale stato personale giuridicamente rilevante, che non si esaurisce in una qualità meramente negativa della persona: sicchè, alla luce delle norme vigenti ed innanzi passate in rassegna, non può non considerarsi superato il concetto espresso dal relatore alla Camera dei Deputati sul progetto di legge che divenne poi la legge sulla cittadinanza del 1912, on. Alfredo Baccelli, il quale ravvisava nell'apolide un assurdo giuridico e politico, qualche cosa di inconcepibile, « come non si concepirebbe nel mondo fisico una cellula che non fosse parte di un organismo ».

Non vi è dunque ragione alcuna per negare all'apolide la possibilità di ottenere, anche in via principale, l'accertamento del suo stato personale, senza costringerlo ad attendere che tale accertamento si renda necessario, in via pregiudiziale o incidentale, in un qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo. Ed è un accertamento che non può demandarsi ad altri che alla autorità giudiziaria ordinaria e precisamente al tribunale, come si argomenta, oltre che dall'art. 9 cod. proc. civ., anche dagli artt. 28 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054 sul Consiglio di Stato e 3 del t. u. 26 giugno 1924, n. 1058 sulla Giunta Provinciale Amministrativa.

Nella specie, il Tovt ha adito questo tribunale col rito proprio dei procedimenti in camera di consiglio o di volontaria giurisdizione ed ha chiesto che, analogamente a quanto dispone l'art. 454 cod. civ., in materia di rettificazione di atti dello stato civile, la invocata dichiarazione di apolidia venga emessa in forma di sentenza: il proposito, si richiama ad un precedente inedito del Tribunale di Torino che, con sentenza del 5 febbraio 1952, emessa in camera di consiglio, su ricorso di tal Surljng, già suddito jugoslavo, ne accertò e dichiarò lo stato di apolide.

L'opinione del ricorrente, che il rito da osservare sia quello dei procedimenti in camera di consiglio e non il rito contenzioso, è condivisa da questo Collegio. Altra cosa è quando si tratti di azione di accertamento diretta ad ottenere l'attestazione positiva dello status di cittadinanza italiana, nel qual caso legittimo contraddittore è ritenuto, com'è noto, l'ufficiale di stato civile

o, più esattamente, il sindaco del Comune di residenza, come quello che è facultato a rilasciare l'attestazione positiva di cittadinanza in base ad elementi desumibili dagli atti del Comune (registri di popolazione, liste elettorali, liste di leva ecc.) piuttosto che dai registri di cittadinanza tenuti dall'ufficiale dello stato civile, i quali, giusta gli artt. 59 e 63 del r. d. 9 luglio 1939, n. 1238, non sono « registri di cittadini », ma contengono soltanto alcune determinate dichiarazioni ed alcuni provvedimenti previsti dalle citate norme. Ma di fronte, invece, alla domanda dell'interessato, tendente ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione di apolidia, cioè di « non cittadinanza », non si comprende chi potrebbe essere il legittimo contraddittore, se per legittimo contraddittore deve intendersi il soggetto rispetto al quale è necessario che si formi la cosa giudicata.

Non sembra, invece, accettabile la tesi del ricorrente, che la forma del provvedimento debba essere quella della sentenza. Il richiamo all'art. 454 cod. civ. ed alle norme del r. d. 9 luglio 1939, n. 1238 in materia di rettificazione degli atti dello stato civile non sembra appropriato, sia per la intrinseca diversa natura del provvedimento sia anche per quanto si è detto innanzi circa i limitati compiti che la legge attribuisce agli uffici dello stato civile in materia di cittadinanza. E poichè non può invocarsi alcun'altra norma di legge che prescriba la forma della sentenza, è da ritenere che, giusta gli artt. 737 e 742-bis cod. proc. civ., il chiesto provvedimento debba aver forma di decreto motivato.

Infine, per esaurire l'esame degli aspetti procedurali dell'istanza del Tovt, resta a vedere se bene abbia fatto costui ad adire il Tribunale di Taranto, ritenuto competente in relazione alla residenza del ricorrente. E la risposta affermativa non sembra dubbia. Che il Tovt abbia fin dal 1944 la residenza in Taranto risulta dai due certificati anagrafici rilasciati da questo Comune, l'uno, in data 8 maggio 1952, esibito dal ricorrente, e l'altro, di data più recente, richiesto di ufficio dal pubblico ministero. Or tale residenza vale senz'altro a determinare la competenza di questo Tribunale, giacchè è appunto al luogo di residenza che fa riferimento, nel determinare il trattamento giuridico degli apolidi, l'art. 29 disp. prel. cod. civ.; senza dire che, attraverso varie norme, si ha chiara conferma che il nostro ordinamento si riferisce, in via normale, al Comune di residenza per tutto quanto concerne i rapporti di cittadinanza (art. 16 l. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8 r. d. 2 agosto 1912, n. 949, art. 63 r. d. l. 9 luglio 1939, n. 1238).

Passando ad esaminare il merito della domanda del Tovt occorre stabilire se sia stata raggiunta la prova della qualità di apolide, che il ricorrente chiede gli venga riconosciuta. Ma, a questo punto, si rende necessario porre alcune premesse. Se per apolidia devesi intendere la condizione di chi non abbia alcuna cittadinanza, e cioè di chi non sia considerato da alcun ordinamento statale come proprio suddito, non è facile scorgere come possa essere raggiunta la prova formale e rigorosa di tale condizione. Si tratterebbe, infatti, a rigore, di passare in rassegna tutti gli ordinamenti giuridici statali esistenti onde accertare se, alla stregua delle singole legislazioni, ciascuno di essi non riconosca quale proprio cittadino il soggetto cui l'indagine si riferisce. Ma è evidente che pretendere una siffatta indagine negativa equivarrebbe ad escludere in partenza che possa mai raggiungersi la prova dell'apolidia, specialmente se

si considera che, secondo i principî generali che regolano l'onere della prova, incomberebbe all'istante l'onere di dimostrare l'esistenza di tutte le leggi straniere interessanti ai fini dell'indagine, producendone, davanti alle autorità giudiziarie italiane, la versione italiana (v. Cass. Sez. III civ., 2 marzo 1951, n. 514, Fabbrica nazionale cilindri c. Bruckmann).

Di fronte a sì estreme conseguenze, c'è da domandarsi se non sia nel vero chi definisce apolide non già chi non ha patria o cittadinanza, ma « colui che risulti di incerta cittadinanza » (BRASIELLO, in *Giur. compl. Cass.*, Sez. pen., 1952, I quadr., pag. 106). È certo, comunque, che se si volesse impostare in termini di assoluto rigore il problema della prova nella materia in esame, si finirebbe col porsi fuori della realtà: realtà che è fatta anche delle situazioni storiche che caratterizzano la travagliata epoca presente e dalle quali non è possibile prescindere.

Non si può, infatti, ignorare che, nelle dolorose contingenze determinatesi, specialmente in Europa, in conseguenza degli avvenimenti politico-militari degli ultimi lustri, innumerevoli persone si sono trovate nella necessità di spezzare qualsiasi rapporto coi loro paesi di origine e con le loro rappresentanze all'estero e nella condizione di ignorare persino in qual modo le legislazioni di quei Paesi li considerino quanto alla cittadinanza: donde la impossibilità, per tali persone, di fornire rigorose prove documentali, positive o negative, del loro *status civitatis*.

Della realtà di siffatte situazioni si è reso conto chi, in dottrina, nel formulare proposte di revisione della vigente legislazione sulla cittadinanza, ha proposto, fra l'altro, la riforma dell'art. 1 del regolamento 2 agosto 1912, n. 949, circa l'obbligo per gli stranieri della presentazione di documenti autentici di provenienza dallo Stato di origine, suggerendo che sia consentita, in caso di constatata impossibilità di procurarsi tali documenti, la presentazione di documenti equipollenti od anche di attestazioni giurate (CANSACCHI, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1950, 609). Né la giurisprudenza ha mancato di ispirarsi, in fattispecie analoghe, ad una valutazione realistica ed equitativa delle situazioni contingenti. Basterà qui ricordare la sentenza 6 febbraio 1951 della Corte d'Appello di Milano, in causa Giumelli c. Wischin, che ha affermato doversi l'apolidia ritenere o meno dal giudice in base all'accertamento del vero stato di fatto da compiersi con tutti i mezzi a disposizione e pertanto anche in base a indizi e presunzioni, considerando che tale più liberale opinione sia più consona alla realtà di fatto da cui può essere determinata la condizione di apolidia di uno straniero, cui particolari condizioni contingenti possono impedire di darne una prova formale rigorosa (*Giur. it.*, 1951, I, 2, 562); sentenza che, nella parte che qui interessa, ha trovato poi consenziente la Corte Suprema (Cass., Sez. II civ. 31 marzo 1953, n. 861, Wischin c. Giumelli, in *Giur. it.*, 1953, I, 1, 960).

A questi criteri, così autorevolmente accettati, intende ispirarsi questo Collegio nel valutare le prove acquisite agli atti dell'apolidia del ricorrente; ed è opportuno precisare, altresì, che l'indagine negativa sui possibili stati di cittadinanza del Tovt va limitata per le ragioni già dette, a quei soli Stati rispetto ai quali può identificarsi, quanto alla persona o quanto al territorio di cui

essa è originaria, un qualche elemento di collegamento. — *Omissis*.

Non si nasconde il Collegio che gli argomenti esposti a favore del riconoscimento al Tovt della limitazione di apolide poggiano su elementi di prova fragorosi e, in gran parte, presuntivi.

Ma, a colmare le inevitabili lacune, soccorrono il giudizio del Collegio, le considerazioni innanzi esposte circa la necessità di ricorrere, nella materia in esame, ad indizi e presunzioni; e soccorrono anche alcuni principî generali che la dottrina, specialmente negli ultimi lustri, è venuta elaborando in materia di cittadinanza: vero, anche per effetto della rinnovata impostazione democratica della vita dei popoli, si tende oggi a scarteggiare ogni forma di automatismo nell'attribuzione della cittadinanza all'individuo, anche nei casi di trasferimenti territoriali, ed a considerare la cittadinanza come rapporto essenzialmente volontario, nel senso che si debba accordare riconoscimento alla libera volontà dell'individuo ed alla sua possibilità di crearsi una sfera di attività liberamente scelta. È espressione di questa tendenza l'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata a Parigi il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (« Tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité »): dichiarazione questa che, pur non avendo di per sé carattere di precetto giuridico, esprime tuttavia una direttiva di massima di alto valore morale (UDINA, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1950, 596; v. anche MONACO, *ivi*, 639). Ed in armonia con questo spirito sono anche alcuni pronunziati giurisprudenziali, che riconoscono la prevalenza della volontà individuale sull'automatico giuoco delle leggi di cittadinanza e delle annessioni territoriali, rifiutandosi di attribuire una determinata cittadinanza a chi ne abbia ricusato l'acquisto o a chi, per essersi posto in contrasto con le forze dominanti di una determinata comunità nazionale, se ne sia definitivamente distaccato (Trib. Milano, decreto vol. giur. n. 6794 del 1947, in *Arch. ric. giur.*, 1947, 319; App. Ancona 13 giugno 1950, ric. Clementoni, *Mon. trib.*, 1950, 246). Gli è che, specialmente nella attuale fase di sviluppo della vita internazionale, sempre maggior rilievo va assumendo il concetto della nazionalità effettiva o sociale, che esprime il sostanziale collegamento dell'individuo con una determinata comunità, il cosiddetto « attacco sociale » inteso come effettiva partecipazione della persona ad una società statale.

Alla luce di questi principî, assume particolare importanza, nella fattispecie in esame, il comportamento del Tovt, il quale, stabilendo e mantenendo ininterrottamente per oltre tre lustri la propria residenza in Italia ed ivi costituendo il centro della propria attività professionale, familiare ed affettiva, ha dimostrato, in modo non equivoco, la propria volontà di abbandonare il Paese di origine, senza spirito di ritorno, e di distaccarsi definitivamente dalla comunità politico-sociale che in esso vive ed opera.

Le considerazioni che precedono consigliano, dunque, a questo Collegio di accogliere favorevolmente l'istanza del Tovt, con un provvedimento che gli assicuri quella tutela giuridica, sia pure limitata, che lo stato di apolide comporta: provvedimento che sembra, oltre tutto, aderente alla posizione assunta, in atti solenni, dallo Stato italiano di fronte al problema, tipico dell'ultimo

di guerra, dei profughi e dei rifugiati politici. Basti ricordare, in proposito, l'art. 10 comma 3° della Costituzione della Repubblica, che consacra a favore di coloro il diritto di asilo, e l'adesione prestata dall'Italia alla Convenzione di Washington del 15 dicembre 1946, che costituiva la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) e cui fu data esecuzione in Italia con la legge del 26 marzo 1949, n. 313: convenzione che impegna gli Stati aderenti ad assicurare o agevolare ai rifugiati, attraverso l'Organizzazione, l'assistenza e la protezione giuridica di cui essi abbiano bisogno, il ritorno nei paesi d'origine o, quando questo non sia voluto dall'interessato per ragioni degne di considerazione (per es. persecuzione o fondato timore di persecuzione), la creazione di un nuovo focolare e la definitiva sistemazione in uno degli Stati contraenti. — *Omissis.*

Tribunale di S. Maria Capua Vetere — 12 febbraio 1954 - MAIONE *Presidente* - MINOZZI *Estensore* - NATALE (avv. Collucci - CANTIELLO (avv. Sementini).

Compravendita - Prezzo - Determinazione rimessa ad un terzo - Rifiuto del compratore alla scelta del terzo - Inadempimento del contratto - Effetti.

Compravendita - Determinazione del prezzo da parte del terzo - Condizione sospensiva del negozio.

Compravendita - Pagamento del prezzo determinabile dal terzo - Natura dell'obbligazione.

Nel contratto di compravendita, in cui le parti abbiano rimesso la determinazione del prezzo ad un terzo di loro scelta, costituisce inadempimento contrattuale il rifiuto del compratore alla scelta del terzo d'accordo col venditore: in tale ipotesi è inapplicabile l'art. 1473 cod. civ., e quindi la nomina dell'arbitratore deve chiedersi al magistrato in sede contenziosa (1).

La determinazione del prezzo da parte del terzo costituisce condizione sospensiva della vendita (2).

L'obbligazione di pagare il prezzo, rimesso alla determinazione del terzo e non ancora determinato, costituisce obbligo di valuta (3).

Diritto — Pregiudiziale è l'esame relativo all'ammissibilità dell'azione spiegata dal Natale.

Il ricorso al Presidente del Tribunale per la nomina dell'arbitratore può sperimentarsi, a norma dell'art. 1473 cod. civ., nel caso in cui le parti non raggiungano l'accordo per la scelta del terzo, ovvero questi non voglia o non possa accettare l'incarico conferitogli.

Il citato articolo non annovera altre ipotesi cui potersi estendere la previsione normativa in esso contenuta.

Se quindi, come nella specie è emerso dalla escussa prova testimoniale, il compratore si oppone alla scelta obbligatoria del terzo, in aperta violazione di un patto

(1-3) Sulla prima massima non ci risultano precedenti editi.

Sulla seconda massima vedi in conformità RUBINO, *Compravendita*, n. 88; Cass. 12 aprile 1933, in *Giur. it.*, 1933, I, 1, 837; in *Foro it.*, 1934, I, 512; Cass. 15 febbraio 1935, in *Sett. Cass.*, 1935, 472; Cass. 28 febbraio 1944, in *Foro it.*, 1944, I, 150; ma in senso contrario N. COVIELLO, *Trascrizione*, II, n. 277.

Sulla terza massima non ci risultano precisi precedenti:

aggiunto, non è esatto ritenere ricorra l'estremo del mancato accordo, per inferirne che la scelta debba chiedersi al giudice con la procedura speciale di cui al combinato disposto degli artt. 1473 dianzi citato e 82 disp. att. e non con il normale mezzo processuale rappresentato dalla domanda giudiziale spiegata con atto di citazione.

Ed infatti non è in modo assoluto opinabile identificazione o equiparazione di sorta tra le due situazioni, tanto diverse fra loro sotto il profilo concettuale e giuridico.

Ed invero è agevole intendere il profondo divario esistente tra rifiuto e mancato accordo, trattandosi di estremi di natura ben distinta, per il diverso genere e rilevanza degli effetti giuridici che ne derivano.

Nella specie infatti il rifiuto indica la volontà di non adempiere la obbligazione contrattuale, concernente la determinazione futura del prezzo ed importa inadempimento da parte di una delle parti contraenti.

Il mancato accordo viceversa dimostra, in tutta evidenza, che le parti, secondo i patti, procedettero alla scelta di un arbitratore, senza tuttavia raggiungere l'*in idem placitum consensus* sulla nomina.

È, in tal caso, ovvio che il disaccordo non può ascrivarsi al rifiuto di una delle parti di adempiere all'obbligo della scelta, sibbene ad una eventualità ben diversa, prevedibile fin dal tempo in cui fu concluso il patto e non imputabile a chicchessia. Se infatti l'accordo, per essere valido e produrre effetti giuridici, deve necessariamente consistere nell'incontro di liberi consensi, a fortiori implica la eventualità del suo contrario cioè del disaccordo, il quale, a differenza del rifiuto a priori di accedere alla scelta e preclusivo quindi vuoi pure di un semplice tentativo di nomina, non coinvolge responsabilità contrattuale di alcuna delle parti.

Queste, in tal caso, con una procedura quanto mai semplice e rapida, mercè il ricorso dianzi rilevato, possono investire direttamente il Presidente del Tribunale del solo compito di sostituirsi ad esse nella scelta dell'arbitratore. Riprova ulteriore del profondo divario, dianzi accennato, e della infondatezza della tesi anti-giuridica che al contrario postula la equiparazione delle due situazioni testè esaminate, traesi dal rilievo quasi ovvio, che mentre il rifiuto opposto dal compratore costituisce presupposto idoneo per la proposizione di una azione che investe il giudice, come nel presente giudizio, della decisione di vere e proprie questioni di merito (inadempimento contrattuale, esecuzione del contratto, pagamento della differenza, risarcimento danni), il disaccordo invece non giustificerebbe un giudizio siffatto nel difetto assoluto degli estremi in fatto e in diritto, sibbene soltanto il ricorso con cui il Presidente del Tribunale viene investito di una funzione meramente sostitutiva delle parti nella scelta dell'arbitratore.

Or non è chi non veda come nella specie tale scelta si sostanzia nella nomina del consulente tecnico fatta

per qualche riferimento vedi Cass. 6 febbraio 1952, in *Rep. Foro it.*, 1952, voce *Vendita*, nn. 180-181. Nel senso che costituisce obbligo di valuta l'obbligazione pura e semplice di pagare il prezzo, vedi Cass. 21 agosto 1952, in *Foro it.*, 1953, I, 333. Nella parte della motivazione, che si è omessa, il Tribunale dichiara di aderire alla tesi affermata in altre ipotesi da Cass. 15 luglio 1949, *id.*, 1950, I, 508; Cass. 29 luglio 1950, *ibid.*, 990 e Cass. 10 gennaio 1952, *id.*, 1952, I, 168.